

SINTESI NOVITA'

1. **- Elenchi clienti e fornitori:** per tutte le operazioni effettuate (sia acquisti che vendite) di importo superiore a 3.000,00 € andrà comunicata al Ministero delle Finanze l'operazione, con il codice fiscale del cliente (o fornitore). Quindi per tutte le **fatture emesse a far data dal 1.1.2011 con imponibile superiore a 3.000,00 € è obbligatorio segnare sulle stesse il codice fiscale del cliente.** Il limite di 3.000,00 € per i contratti di fornitura di servizi continuativi o di somministrazione si riferisce al totale delle operazioni effettuate nell'anno anche se singolarmente inferiori a 3.000,00 €. Hanno regole leggermente diverse i **commercianti al dettaglio, gli alberghi, i bar, i ristoranti** per i quali l'obbligo decorre dal **1.5.2011** ed il limite di riferimento è **3.600,00 € iva inclusa.** Per tali soggetti si guardano le **operazioni anche se certificate da scontrino o ricevuta fiscale.** Pertanto per ogni scontrino superiore a 3.600,00 € o anche di importo inferiore se l'operazione complessiva supera il limite (es. acconto 1.000,00 saldo 3.000,00 o se il contratto è continuativo) **è obbligatorio richiedere il codice fiscale del cliente è annotarlo a fine giornata in corrispondenza allo scontrino o ricevuta di riferimento.**

Si fa presente che questi elenchi verranno utilizzati dall' amministrazione finanziaria anche per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli in relazione ai redditi dichiarati. Si invita pertanto la clientela a prestare la massima attenzione anche in riferimento ai propri acquisti.

2. **- Registro Vies:** Tutti i soggetti che **intendono operare con la UE dal 2011** devono essere iscritti in uno speciale registro denominato **VIES.** La **mancata iscrizione preclude la possibilità di effettuare operazioni di vendita e di acquisto di beni e servizi nell'unione europea.** Pertanto, qualora intendiate precedere con le operazioni di cui sopra, **lo dovete comunicare al nostro studio almeno 30 gg prima** per effettuare l' iscrizione nel suddetto registro che decorre dopo 30 gg. dalla presentazione della domanda. Sono iscritti d'ufficio al VIES e non devono fare la domanda i soggetti che hanno già effettuato nel 2009 o nel 2010 acquisti e vendite UE e presentato modello Intrastat. L'iscrizione al VIES comporta molteplici controlli da parte dall'amministrazione finanziaria finalizzati alla prevenzione delle frodi in materia di iva intracomunitaria. **Si raccomanda pertanto di valutare attentamente la reale esigenza di iscrizione.** Ricordiamo che gli acquisti on line sono spesso configurabili quali acquisti UE (es. antivirus, biglietti aerei, ecc...).

3. **- Compensazioni:** dal 2011 è **vietata la compensazione dei crediti verso l' erario per qualunque cifra ai soggetti che hanno cartelle esattoriali scadute per debiti erariali.** La sanzioni in caso di indebita compensazione sono molto pesanti, pari al 50% dell'importo indebitamente compensato (in pratica la metà di quanto è in cartella). **Vi chiediamo pertanto di informarci con estrema scrupolosità di tutte la cartella scadute e non pagate che sono e che saranno in vostro possesso al fine di evitare spiacevoli conseguenze.**